



## ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ALESSANDRIA

Alessandria, 27 luglio 2020

A tutti i Colleghi  
A tutti i Praticanti

### **Modalità dell'esercizio della pratica forense nel periodo emergenziale**

Facendo seguito alla comunicazione effettuata in data 10 aprile u.s., precisiamo quanto segue:

1 ) A sensi dell'art. 6 del D.L. 8.4.2020 n.22, convertito il l. 6.7.2020 n. 41 “ *Il semestre di tirocinio professionale, di cui all'articolo 41 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, all'interno del quale ricade il periodo di sospensione delle udienze dovuto all'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, è da considerarsi svolto positivamente anche nel caso in cui il praticante non abbia assistito al numero minimo di udienze di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto del Ministro della giustizia 17 marzo 2016, n. 70* “.

L'operatività di tale regime speciale è pertanto cessata all'11 maggio u.s., termine entro cui era previsto il rinvio delle udienze civili e penali dall'art. 83 del D.L. 83/2020, come modificato dall'art. 36, comma 1 della l. 08.04.2020 n. 23

Conseguentemente coloro che sono stati iscritti nel registro dei praticanti dopo la data predetta ( ed ovviamente, per tutti praticanti, nei semestri successivi a quello indicato dalla norma sopra citata ), sono sottoposti agli obblighi previsti dal sopracitato articolo 8, comma 4, del decreto del Ministro della giustizia 17 marzo 2016, n. 70.

2 ) La pratica può attualmente essere svolta, mediante la partecipazione:

a ) alle udienze in presenza, ove possibile, nel rispetto delle prescrizioni imposte dalla sicurezza sanitaria;

b ) alle udienze civili in remoto, in virtù del protocollo sottoscritto con il Tribunale in data 7.5.2020;

c ) alle udienze civili svolte in trattazione scritta, ai sensi dell'art. 83 comma 7 lettera h) e 84 comma 5 D.L. 18/2020, in virtù della delibera assunta da questo Consiglio in data 22.7 u.s. - che alleghiamo - , previa attestazione da parte del *dominus*, sotto la propria responsabilità, della effettiva partecipazione del praticante alla attività di redazione di “ *note o verbalizzazioni*”, con la sottoscrizione del fo-

glio riepilogativo nel quale verrà evidenziato che si tratta di udienza con trattazione scritta;

**d )** agli incontri svolti davanti al mediatore, per un numero massimo di sei, a condizione che negli stessi la mediazione sia stata svolta effettivamente ( con esclusione quindi del primo incontro ) e che la partecipazione del praticante sia documentata dalla sottoscrizione dell'avvocato presso cui esercita la pratica o del mediatore stesso, come da delibera di questo Consiglio in data 30.5.2019, che nuovamente inviamo.

Con i più cordiali saluti.

Il Presidente  
Avv. *Paolo Ponzio*

